

Codice A1419A

D.D. 11 giugno 2020, n. 584

**L.R. n. 38/94 e s.m.i. Diniego di iscrizione al Registro regionale delle Organizzazioni di volontariato, Ufficio decentrato del Verbanco Cusio Ossola, dell'Associazione "Cuore di sole ODV" con sede legale nel Comune di Valle Cannobina (VB) - C.F. 93043780035**



**ATTO N. DD-A14 584**

**DEL 11/06/2020**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1400A - SANITA' E WELFARE**

**A1419A - Politiche per i bambini, le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilita' sociale**

**OGGETTO:** L.R. n. 38/94 e s.m.i. Diniego di iscrizione al Registro regionale delle Organizzazioni di volontariato, Ufficio decentrato del Verbanco Cusio Ossola, dell'Associazione "Cuore di sole ODV" con sede legale nel Comune di Valle Cannobina (VB) – C.F. 93043780035

Visti:

- la Legge 11 agosto 1991 n. 266 "Legge quadro sul volontariato";
- la legge regionale 29 agosto 1994 n. 38 "Valorizzazione e promozione del volontariato" e s.m.i.;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 5 marzo 2001, n. 38 - 2389 "L.R. 38/94, artt. 3 e 4 - Registro regionale del volontariato - Istituzione della sezione 'Organismi di collegamento e coordinamento' e approvazione dell'articolazione delle sezioni del Registro nonché dei requisiti e delle procedure per l'iscrizione";
- la L.R. n. 23 del 29.10.2015, con la quale è stato definito il riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) ed in particolare l'art. 8, comma 1, che prevede la riallocazione in capo alla Regione delle competenze in materia di organizzazioni di volontariato;
- la D.G.R. n.1-2692 del 23.12.2015, che ha fissato, ai sensi dell'art. 11 della stessa legge regionale, la decorrenza dell'esercizio delle funzioni a partire dal 1° gennaio 2016;

Dato atto che l'Accordo adottato in applicazione dell'art.10, commi 1 e 6, della L.R. 23/2015, di cui alla citata D.G.R. n.1-2692 del 23.12.2015, prevede l'impegno della Regione, della Città metropolitana e delle province a garantire la continuità dei servizi rivolti alle persone e alle imprese per tutto il periodo transitorio necessario alla piena attuazione del nuovo assetto istituzionale ed organizzativo della Regione, continuando ad applicare, per il tempo strettamente necessario ad adottare una nuova disciplina regionale, le attuali disposizioni e procedure promananti da norme

regolamentari provinciali;

Visto il D. Lgs. 3/7/2017 n. 117 “Codice del Terzo settore a norma dell’articolo 1 comma 2, lettera b) della legge 6/6/2016 n. 106” il quale prevede che dal 3/8/2017 è in vigore il nuovo codice del Terzo Settore.

Tenuto conto che il disposto di cui all’art. 101 commi 2 e 3 in base ai quali, *“fino all’operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall’iscrizione degli enti...”* nei relativi registri..... e...*“il requisito dell’iscrizione al Registro Unico Nazionale ...nelle more dell’istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte delle reti associative e degli enti del terzo settore attraverso la loro iscrizione a uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore”*.

vista l’istanza di iscrizione al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato presentata dall’associazione “Cuore di sole ODV” con sede legale nel Comune di Valle Cannobina (VB) – C.F. 93043780035 – ns. prot. 2981/A1419A del 30/01/2020;

vista la comunicazione di avvio del procedimento di iscrizione, ns. prot. n. 3724/A1419A del 06/02/2020;

vista la comunicazione di sospensione del procedimento di iscrizione ns. prot. 8734/A1419A del 12/03/2020 nella quale si chiedevano chiarimenti e integrazioni per valutare i requisiti di iscrivibilità al Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato;

verificato che l’Associazione ha ricevuto la suddetta nota inviata tramite posta elettronica consegnata nella casella di destinazione dell’Associazione il giorno 12/03/2020;

tenuto conto dell’art. 103, comma 1, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n° 18 che prevedeva la sospensione dei termini dei procedimenti fino al 15 aprile 2020;

considerato che l’Associazione non ha provveduto a fornire chiarimenti richiesti entro i 30 giorni a decorrere dal 15/04/2020;

visto la comunicazione di preavviso di diniego ns. prot. 16900/A1419A del 22/05/2020 nella quale si assegnavano ulteriori 10 giorni ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/90 per presentare i chiarimenti e le integrazioni richieste;

verificato che l’Associazione ha ricevuto la suddetta nota inviata tramite posta elettronica consegnata nella casella di destinazione dell’Associazione il giorno 22/05/2020;

considerato che l’Associazione non ha provveduto a fornire riscontro entro 10 giorni a decorrere dall’avvenuta consegna della comunicazione di preavviso di diniego;

vista l’istruttoria svolta dagli Uffici competenti della Direzione Sanità e Welfare aventi sede a Verbania;

ritenuto pertanto di procedere all’adozione del provvedimento di diniego di iscrizione al Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato;

Dato atto dell’avvenuto rispetto del termine per la conclusione del procedimento amministrativo, stabilito in 90 giorni, ai sensi della D.G.R. n. 15-3199 del 26/04/2016, con la quale è stata disposta la ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Coesione Sociale, procedimenti ora in capo alla Direzione Sanità e Welfare, e l’omogeneizzazione dei termini di

conclusione, per riallocazione in capo alla Regione, ai sensi dell'art. 8 comma 1, L.R. n. 23/2015, delle funzioni già esercitate dalle Province e dalla Città Metropolitana, prima dell'entrata in vigore della legge citata;

Tutto ciò premesso

## **LA DIRIGENTE**

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro e alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), in particolare: art. 4 "Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità, art. 14 "indirizzo politico - amministrativo", art. 16 "Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali";
- legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 (Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione) e la corrispondente legge nazionale 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;
- legge statutaria 4 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Piemonte), in particolare: art. 95 "Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità" e art. 96 "Ruolo organico del personale regionale";
- Attestata la regolarità amministrativa del presente atto in conformità a quanto disposto dalla D.G.R. n. 1 - 4046 del 17/10/2016;

## **DETERMINA**

di non iscrivere al Registro regionale delle Organizzazioni di volontariato, Ufficio decentrato del Verbano Cusio Ossola, per le motivazioni individuate in premessa, l'Associazione "Cuore di sole ODV" con sede legale nel Comune di Valle Cannobina (VB) – C.F. 93043780035.

Di dare atto che la presente determinazione non comporta oneri di spesa.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR nel termine di 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notificazione o dall'intervenuta piena conoscenza.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul B.U.R. ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e ai sensi dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

LA DIRIGENTE (A1419A - Politiche per i bambini, le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale)  
Firmato digitalmente da Antonella Caprioglio